

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 167

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, MICHELINI, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, D'AQUINO, DELFINO, DE MARZIO, DI NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICOSIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PAZZAGLIA, ROBERTI, ROMEO, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI

Presentata il 6 luglio 1968

Riconoscimenti in favore dei combattenti di tutte le guerre

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Il Parlamento ha approvato proprio alla scadenza della scorsa legislatura la legge 18 marzo 1968, n. 263, per un riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti.

Il provvedimento lungamente atteso dai combattenti anziani e ripetutamente rinviato ha previsto la concessione di una medaglia in oro per tutti coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e durante le precedenti. L'istituzione dell'ordine di Vittorio Veneto, onorificenza da conferirsi ai combattenti delle citate guerre e la concessione ai medesimi combattenti di un assegno annuo vitalizio non reversibile di lire 60.000.

Si è trattato di una manifestazione di riconoscenza del popolo italiano nei confronti dei combattenti anziani.

I presentatori della presente proposta di legge desiderano richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla proposta di legge che i deputati del MSI ebbero l'onore di sottoscrivere già all'inizio della IV Legislatura e che fu presentata il 18 maggio 1963.

In detta proposta di legge i deputati del MSI riproponevano in maniera organica la

questione della concessione della pensione di riconoscenza in favore dei combattenti anziani e, pur partendo dalla impostazione per la quale si intendeva concedere un particolare riconoscimento ai combattenti della guerra 1915-1918, ritenevano che il provvedimento dovesse essere esteso a tutti i combattenti e cioè a coloro che avessero combattuto in tutte le guerre ivi comprese quelle precedenti la guerra 1915-18 e quelle successive.

I firmatari della presente proposta di legge si onorano di ripresentare oggi, pur modificata e riveduta, quella proposta che tende ad estendere la manifestazione di riconoscenza verso tutti coloro che hanno fatto il proprio dovere per la Patria.

Nel cinquantesimo anniversario della vittoria di Vittorio Veneto non devono e non possono essere operate distinzioni tra i combattenti che la Nazione deve considerare tra i figli migliori, indipendentemente dal momento in cui essi si sono sacrificati e dalle fortune che hanno accompagnato il loro sacrificio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A coloro che prestarono servizio per almeno sei mesi nelle forze armate italiane durante la guerra d'Africa 1935-1936, nelle operazioni militari di Spagna del 1937-1938 o durante la guerra 1940-1945 è concessa una medaglia di riconoscenza in oro.

Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

Per ottenere la concessione della medaglia, gli interessati devono segnalare la propria partecipazione ad almeno uno dei conflitti di cui al primo comma, al Ministero della difesa tramite il comune di residenza.

ART. 2.

A coloro che, avendo partecipato ai conflitti di cui all'articolo 1, siano decorati della croce al merito di guerra o si siano trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione ed abbiano compiuto il sessantesimo anno di età è concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile di lire 60.000.

L'assegno decorre dal 1° gennaio 1969 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre.

Una annualità dell'assegno vitalizio è corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare.

ART. 3.

Per ottenere il beneficio di cui all'articolo 2 della presente legge, gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa, tramite il comune di residenza.

La domanda ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto.

Il possesso delle condizioni previste dall'articolo 2 può essere provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato del comune espressamente delegato dal sindaco.